

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi**OGGETTO: ASD E SSD: LE REGOLE FISCALI PER IVA, IRAP E IRES**

L'Agenzia delle Entrate, con la **circolare n. 7/E del 7 agosto 2026**, ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD), delle società sportive dilettantistiche (SSD) e degli enti sportivi iscritti anche al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Le indicazioni riguardano principalmente l'applicazione dell'IVA alle attività sportive, il trattamento IRAP dei compensi ai collaboratori e le agevolazioni IRES previste per gli enti sportivi.

ASD E SSD: LE REGOLE FISCALI PER IVA, IRAP E IRES	
IVA: ESENZIONE ANCHE PER I NON TESSERATI	<p>Le prestazioni direttamente collegate alla pratica dello sport o dell'educazione fisica, comprese le attività didattiche e formative, beneficiano dell'esenzione IVA, se svolte da enti sportivi dilettantistici senza scopo di lucro.</p> <p>L'esenzione si applica sia ai soci e ai tesserati sia alle persone che partecipano alle attività sportive senza essere iscritte all'associazione.</p> <p>Ad esempio, sono esenti IVA i corrispettivi per corsi di nuoto, tennis, ginnastica e ingressi singoli alle attività sportive, anche quando il partecipante non è tesserato.</p> <p>Attenzione: l'esenzione non riguarda tutte le operazioni svolte dagli enti sportivi. Restano soggette all'IVA ordinaria del 22%, ad esempio, la cessione del contratto di prestazione di un atleta a una società professionistica e gli accordi di concessione in uso e gestione di impianti sportivi a soggetti terzi.</p> <p>Per le operazioni esenti è prevista anche la possibilità di optare per la dispensa da alcuni adempimenti IVA, secondo le modalità indicate nella normativa. In questo caso occorre considerare l'indetraibilità dell'IVA sugli acquisti riferiti alle attività esenti.</p>
IRAP: AGEVOLAZIONE PER I COMPENSI AI COLLABORATORI	<p>I compensi corrisposti nell'ambito di collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) sportive dilettantistiche sono esclusi dalla base imponibile IRAP dell'ente, nel rispetto del limite previsto dalla normativa.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'agevolazione riguarda sia i collaboratori sportivi, come istruttori, allenatori e atleti, sia i collaboratori amministrativo-gestionali, ad esempio chi si occupa di segreteria, tesseramenti e contabilità.</p> <p>La soglia è fissata a 85.000 euro annui per ciascun rapporto di collaborazione.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Se il compenso annuo è inferiore a 85.000 euro, l'intero importo è escluso dalla base imponibile IRAP. ◆ Se il compenso annuo raggiunge o supera 85.000 euro, l'intero importo concorre alla base imponibile IRAP. <p>Il limite non costituisce quindi una franchigia: al raggiungimento della soglia, l'imponibilità riguarda tutto il compenso.</p> <p>È importante monitorare durante l'anno gli importi corrisposti a ciascun collaboratore.</p>														
IRES: AGEVOLAZIONI ANCHE PER LE SSD	<p>Le agevolazioni IRES previste per determinati proventi delle attività sportive dilettantistiche si applicano sia alle ASD sia alle SSD senza scopo di lucro, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa.</p> <p>Per gli enti che applicano il regime forfettario della Legge 398/1991, possono essere esclusi dal reddito imponibile IRES, entro specifici limiti, i proventi derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e da raccolte pubbliche di fondi effettuate in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.</p> <p>Per beneficiare delle agevolazioni è fondamentale rispettare le condizioni previste, tra cui il divieto statutario di distribuzione, anche indiretta, di utili e riserve.</p> <p>In particolare, le SSD che intendono usufruire dei benefici fiscali devono mantenere nello statuto il divieto assoluto di distribuzione degli utili, anche se la disciplina sportiva consente, in determinati casi, una distribuzione limitata.</p>														
RACCOLTE FONDI: LIMITI E ADEMPIMENTI DA RISPETTARE	<p>Le agevolazioni IRES per le raccolte pubbliche di fondi e le attività commerciali connesse agli scopi istituzionali richiedono il rispetto di precise condizioni.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>REQUISITO</th><th>LIMITE O ADEMPIMENTO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Regime fiscale</td><td>Applicazione della Legge 398/1991</td></tr> <tr> <td>Ricavi commerciali</td><td>Non superiori a 400.000 euro annui</td></tr> <tr> <td>Numero di eventi agevolati</td><td>Massimo 2 per anno solare</td></tr> <tr> <td>Proventi complessivi agevolati</td><td>Massimo 51.645,69 euro annui</td></tr> <tr> <td>Rendicontazione</td><td>Rendiconto separato per ogni evento entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio</td></tr> <tr> <td>Incassi e pagamenti</td><td>Obbligo di tracciabilità, indipendentemente dall'importo</td></tr> </tbody> </table> <p>Per ogni raccolta fondi o manifestazione è necessario predisporre un rendiconto economico-finanziario che riporti chiaramente le entrate e le spese sostenute, accompagnato da una relazione illustrativa.</p>	REQUISITO	LIMITE O ADEMPIMENTO	Regime fiscale	Applicazione della Legge 398/1991	Ricavi commerciali	Non superiori a 400.000 euro annui	Numero di eventi agevolati	Massimo 2 per anno solare	Proventi complessivi agevolati	Massimo 51.645,69 euro annui	Rendicontazione	Rendiconto separato per ogni evento entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio	Incassi e pagamenti	Obbligo di tracciabilità, indipendentemente dall'importo
REQUISITO	LIMITE O ADEMPIMENTO														
Regime fiscale	Applicazione della Legge 398/1991														
Ricavi commerciali	Non superiori a 400.000 euro annui														
Numero di eventi agevolati	Massimo 2 per anno solare														
Proventi complessivi agevolati	Massimo 51.645,69 euro annui														
Rendicontazione	Rendiconto separato per ogni evento entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio														
Incassi e pagamenti	Obbligo di tracciabilità, indipendentemente dall'importo														

	Il rispetto di questi requisiti è essenziale per mantenere le agevolazioni fiscali.
ENTI SPORTIVI ISCRITTI AL RUNTS: LE REGOLE IRAP	<p>Per gli Enti del Terzo Settore (ETS), diversi dalle imprese sociali, è stata introdotta una specifica disposizione relativa all'IRAP.</p> <p>Dal periodo d'imposta 2026, per gli enti con esercizio coincidente con l'anno solare, la natura commerciale o non commerciale delle attività ai fini IRAP viene determinata applicando i criteri generali del TUIR, anziché quelli previsti dall'art. 79 del Codice del Terzo Settore.</p> <p>La disposizione riguarda anche le ASD iscritte al RUNTS, ad esempio come associazioni di promozione sociale (APS).</p>
COSA VERIFICARE NELLA GESTIONE DELL'ENTE SPORTIVO	<p>Alla luce dei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, è importante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Controllare il trattamento IVA delle attività sportive, distinguendo i servizi direttamente rivolti ai praticanti dalle altre operazioni commerciali. ◆ Monitorare i compensi dei collaboratori, verificando il rispetto della soglia annua di 85.000 euro ai fini IRAP. ◆ Verificare lo statuto, soprattutto per le SSD che beneficiano delle agevolazioni fiscali. ◆ Tenere sotto controllo le raccolte fondi, rispettando i limiti economici e il numero massimo di eventi agevolati. ◆ Predisporre i rendiconti entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. ◆ Garantire la tracciabilità di tutti gli incassi e pagamenti. <p>Una gestione contabile ordinata e il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa consentono agli enti sportivi dilettantistici di applicare correttamente le agevolazioni fiscali.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti